

Edizione di venerdì 1 dicembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e le sportive dilettantistiche
di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di azioni proprie: il principio di derivazione rafforzata
di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

Effettiva presenza presso il contribuente e nullità dell'accertamento
di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Accantonamento TFM amministratori
di Sandro Cerato

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sotto soglia
di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e le sportive dilettantistiche

di Guido Martinelli

Se le **sportive non appaiono ricomprese tra i soggetti del terzo settore** indicati dal D.Lgs. 117/2017, la disciplina dell'indicato codice del terzo settore ha, comunque, una serie di conseguenze che possono coinvolgere le associazioni e società sportive dilettantistiche pur se queste abbiano evitato con cura di iscriversi nel nuovo Registro unico del terzo settore.

In particolare ci riferiamo all'[**articolo 148 Tuir**](#) la cui nuova formulazione (che, si ricorda, entrerà in vigore solo dal primo periodo di imposta successivo alla pervenuta autorizzazione dalla UE e all'entrata in vigore del RUTS) **elimina dall'elenco degli enti associativi beneficiari della norma i sodalizi culturali, assistenziali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.**

Si ricorda che la disciplina in esame consente la **decommercializzazione** dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati a fronte di servizi erogati in conformità alle finalità istituzionali da parte degli enti ricompresi nella norma.

Cosa accade **oggi**. Le associazioni sportive, solitamente, hanno un oggetto sociale non limitato solo allo sport ma che ricomprende anche attività ricreative, culturali, di promozione sociale effettuate nei confronti dei propri associati.

Pertanto, ad esempio, il circolo tennis che avesse uno statuto con oggetto sociale ampio che organizzasse, per i propri associati, **un ciclo di conferenze o un corso di cucina a pagamento, potrebbe godere della defiscalizzazione ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi specifici versati dai propri associati** in quanto l'attività rimane “conforme alle finalità istituzionali”.

Cosa potrebbe accadere **domani** con riferimento alle attività culturali poste in essere da una sportiva, pur se previste dal proprio oggetto sociale. **Se si considerasse l'organizzatore solo una sportiva, ne deriverebbe che l'attività culturale non sarebbe conforme alle finalità istituzionali e quindi di natura imponibile, se si considerasse anche come associazione culturale non potrebbe più aprirsi la deroga del terzo comma dell'[articolo 148 Tuir](#) che, per l'appunto, prevede la decommercializzazione.** Ne conseguirebbe l'applicazione del secondo comma del citato articolo e, di conseguenza, la natura di **corrispettivo specifico “commerciale”** della somma pagata dall'associato.

Ma, in realtà, la situazione è ancora più complessa (o se preferite “farsesca”). Il legislatore, infatti, non ha previsto di modificare l'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#) che costituisce

l'omologo, ai fini Iva, di quello che l'[articolo 148 Tuir](#) è ai fini dei redditi.

Pertanto, quando la riforma sarà a regime, l'eventuale “**corso di cucina**” organizzato da una sportiva in favore dei propri associati sarà provento commerciale ai fini reddituali ma “**potenzialmente**” (in attesa di eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul punto) **da ritenersi “istituzionale” ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.**

Ci si pone ora il problema degli aspetti fiscali connessi alla gestione del posto di ristoro, disciplinato sotto il profilo delle agevolazioni fiscali dal [comma 5 dell'articolo 148 Tuir](#).

Va precisato che **le sportive che aderiscano ad un ente le cui finalità sociali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno** ai sensi e per gli effetti della L. 287/1991 **continueranno a godere del percorso facilitato (SCIA) ai fini autorizzativi da parte della Amministrazione Comunale** competente **ma non potranno più godere della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici.** Questo in quanto la gestione di un posto di ristoro non potrà rientrare tra le attività per le quali la sportiva rimarrà abilitata ad applicare l'[articolo 148 Tuir](#).

Il [comma 8](#) di tale norma da ultimo citata contiene i precetti che gli enti associativi debbono statutariamente rispettare per poter applicare le agevolazioni previste dai commi precedenti. Tra queste è previsto **l'obbligo**, in caso di devoluzione del patrimonio per scioglimento della associazione, **di interpellare “l'organismo di controllo”**, originariamente indicato nella Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, diventata poi Agenzia per il terzo settore e poi, a seguito della soppressione prevista dal [comma 8 dell'articolo 23 del D.L. 16/2012](#) (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012), confluita nel **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**.

La domanda che a questo punto ci si pone è se possa essere applicata alla sportiva che non sia anche ente del terzo settore la disciplina di cui al combinato disposto di cui agli [articoli 9 e 91 CTS](#), laddove viene prevista la **nullità** della devoluzione del patrimonio in assenza di parere da parte del Registro unico nazionale del terzo settore attivato presso il Ministero del Lavoro e una **sanzione** pecuniaria a carico degli amministratori responsabili. Si ritiene di poter dare parere negativo sulla base del principio generale della tassatività delle sanzioni. Ma, ci saranno, quindi, **due percorsi al Ministero, l'uno per i pareri ex articolo 148 Tuir e l'altro per quelli richiesti dagli enti del terzo settore?** Onestamente lo dubitiamo ma un chiarimento, viste le conseguenze, sarebbe auspicabile.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di azioni proprie: il principio di derivazione rafforzata

di Federica Furlani

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il **trattamento contabile riservato alle azioni proprie**, allineandosi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed in particolare allo IAS/IFRS 33. Dando rilievo alla sostanza dell'operazione, l'acquisto di azioni proprie va letta come una **forma di riduzione del patrimonio**: una distribuzione di ricchezza ai soci al pari della distribuzione dei dividendi.

Pertanto, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, le azioni proprie non trovano più collocazione nell'ambito delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale ma vanno iscritte, al costo d'acquisto, in **diretta riduzione del patrimonio netto**, attraverso una riserva negativa da classificare nella voce **A.X – “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”**, la cui formazione è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Anche le successive operazioni sulle azioni proprie, annullamento o cessione, vanno gestite secondo la **“sostanza”** dell'operazione.

A tal proposito, il principio contabile OIC 28 dedicato al patrimonio netto ha specificato che, nel caso di successiva alienazione delle azioni proprie, **l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute**, non transita per il conto economico ma va **imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto**, e così anche nel caso di successivo annullamento delle azioni proprie.

È stato quindi superato l'approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l'approccio sostanziale: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano, nella sostanza fenomeni di **restituzione di ricchezza** ai soci (al momento del loro acquisto) o di **acquisizione di nuovi apporti**, nel caso di successiva vendita.

Non rilevano pertanto a conto economico ma solo nell'ambito dello stato patrimoniale.

Come ulteriore conseguenza della cessione, si **liberano** le riserve vincolate al regime di **indistribuibilità** e **indisponibilità assoluta** al momento dell'acquisto a servizio della riserva negativa: in capo a tali riserve viene pertanto ripristinato il loro regime originario.

Il **coordinamento** tra le regole contabili introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dagli aggiornati principi contabili e le relative disposizioni fiscali ([articolo 13-bis D.L. 244/2016](#) e [articolo 2 D.M. 3 agosto 2017](#)), che hanno introdotto e disciplinato il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC-adopted, evidenzia che le **operazioni che hanno come oggetto azioni proprie**

sono prive di rilevanza fiscale.

L'acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, così come non fa emergere alcun componente, positivo o negativo, a livello di conto economico non evidenzia **neppure** alcun **differenziale**, positivo da tassare o negativo da dedurre.

Eccezione fatta per le micro-imprese, definite dall'[**articolo 2435-ter del codice civile**](#), alle quali **non si applica il principio di derivazione rafforzata**.

Le micro-imprese devono, pertanto, gestire un **doppio binario civilistico e fiscale**, tra la contabilizzazione delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie che non transitano per il conto economico e la loro rilevanza fiscale, ovvero plusvalenze o minusvalenze da registrare sotto forma di variazioni in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Variazioni in aumento o in diminuzione che devono in ogni caso seguire le regole fiscali del Tuir, ovverosia:

- tassazione secondo l'[**articolo 86 del Tuir**](#), compreso l'eventuale frazionamento della plusvalenza (comma 4),
- applicazione della PEX (*partecipation exemption*) ai sensi dell'[**articolo 87, comma 1, lett. b\), Tuir**](#),

con il problema di definire **l'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo immobilizzato**, richiesto tanto per la rateizzazione della plusvalenza quanto per l'applicazione della **PEX**.

A tal proposito Assonime (circolare 14/2017) ha suggerito il riferimento a quanto indicato dalla [**circolare 36/E/2004**](#), anche se in relazione a fattispecie diverse (bilanci bancari e società di persone in contabilità ordinaria), ovvero l'indicazione di **investimento durevole** che risulti dalla nota integrativa (che però le micro-imprese possono anche non redigere) o, in mancanza, da elementi contabili certi e precisi.

Dato in ogni caso questo doppio binario civilistico e fiscale, le micro-imprese che acquistano azioni proprie dovranno compilare il **quadro di riconciliazione RV** nell'ambito della dichiarazione dei redditi, per far emergere il valore fiscale delle stesse.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Effettiva presenza presso il contribuente e nullità dell'accertamento

di Marco Bargagli

Con la Legge 212/2000, conosciuta come **Statuto dei diritti del contribuente**, il legislatore ha voluto porre **precise regole** da rispettare nel **corso dell'attività ispettiva**.

Infatti, per **espressa disposizione normativa**, tutti gli **accessi**, le **ispezioni** e le **verifiche fiscali** all'interno dei locali destinati all'esercizio di **attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali** devono essere effettuati solo se ricorrono **effettive esigenze** di **indagine e controllo sul luogo**.

Sotto il **profilo procedurale**, al momento **dell'inizio della verifica fiscale** il **contribuente** ha il **diritto** di essere **informato** circa le **motivazioni** che hanno comportato **l'avvio del controllo fiscale**, dell'**oggetto delle attività** che saranno poste in essere, della **facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato** alla difesa dinanzi agli **organi di giustizia tributaria**, nonché dei **diritti e degli obblighi** che vanno riconosciuti al **soggetto passivo d'imposta** in occasione della **verifica fiscale**.

Circa la **permanenza dei verificatori** presso il contribuente ispezionato, si è ingenerato nel tempo un **acceso dibattito** tra gli addetti ai lavori, con particolare riferimento **ai criteri** che consentono di calcolare i giorni di **effettiva presenza all'interno dei locali dell'impresa**.

In tale circostanza, con un'**interpretazione autentica**, il legislatore ha previsto che la **permanenza** degli **operatori civili** (es. l'Agenzia delle Entrate) o dei **militari dell'Amministrazione finanziaria** (es. la Guardia di Finanza), in occasione delle **verifiche fiscali presso la sede del contribuente**, non può superare i **trenta giorni lavorativi**, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di **particolare complessità** dell'indagine individuati e motivati dal **dirigente dell'ufficio**.

Inoltre, i verificatori possono **ritornare nella sede del contribuente**, decorso tale periodo, solo per **esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente** dopo la **conclusione delle operazioni di verifica** ovvero, previo assenso motivato del **dirigente dell'ufficio**, per ulteriori **specifiche ragioni**.

Con riguardo alle **piccole imprese** (in contabilità semplificata) **ed i lavoratori autonomi**, il **periodo di permanenza** presso la sede del contribuente, così come l'**eventuale proroga** ivi prevista, non può **essere superiore a quindici giorni** lavorativi **contenuti** nell'arco di non più di

un trimestre.

È importante sottolineare che in entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, **devono essere considerati** i giorni di **effettiva presenza** degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria **presso la sede del contribuente**.

Sullo specifico punto, la **suprema Corte di Cassazione**, con la recente [ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017](#), ha confermato che il **termine di permanenza** degli operatori dell'Amministrazione finanziaria **presso la sede del contribuente** deve essere **computato** considerando i **giorni di effettiva presenza** presso la medesima sede.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha **presentato ricorso** avverso la sentenza di *prime cure*, avendo i giudici di merito riconosciuto, al **superamento del termine di Legge** di permanenza dei verificatori all'interno **dei locali dell'impresa**, la sanzione della **nullità dell'avviso di accertamento**.

Sul tema gli ermellini hanno **confermato il precedente orientamento** espresso da parte della giurisprudenza di legittimità, rilevando che: “*in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparente sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione*” (conformemente cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 17002 del 2012](#); [Corte di Cassazione, sentenza n. 14020 del 2011](#) e [Corte di Cassazione, sentenza n. 19338 del 2011](#)).

Infatti, prosegue la Corte, con riferimento alle **eventuali irregolarità** commesse dagli ispettori durante il **controllo fiscale**, ivi compresa l'**ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica**, il contribuente – oltre a formulare a verbale di verifica **osservazioni e rilievi** – può rivolgersi al **Garante del contribuente** il quale, in **seguito alla segnalazione**, può esercitare i **poteri istruttori richiesti dal caso** richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dalla Legge e, ove necessario, trasmettendo le **relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali** al fine di attivare un eventuale **procedimento disciplinare**.

Nel caso considerato, la suprema Corte ha sancito che in **tema di verifiche fiscali**, la **violazione del termine di permanenza** degli operatori dell'Amministrazione finanziaria **presso la sede del contribuente**, previsto dall'[articolo 12, comma 5, della Legge 212/2000](#), non determina la sopravvenuta **carenza del potere di accertamento ispettivo**, né l'**invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte**, atteso che **nessuna di tali sanzioni** è stata **prevista dal legislatore**, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal **mancato coinvolgimento** di diritti del contribuente **costituzionalmente tutelati**.

Infine, i **giudici di legittimità** confermano che la disposizione contenuta nell'[articolo 12](#),

comma 5, della Legge 212/2000, “**non si riferisce alla durata delle attività di verifica, ma alla durata della permanenza** degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria **nella sede del contribuente**“.

Di contro, nella sua decisione, la Commissione Tributaria Regionale ha tenuto conto **semplicemente** della **data di inizio della verifica** e della **data di consegna** del processo verbale di constatazione. Per tale motivo, in conclusione, è **stato accolto il ricorso** presentato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Seminario di specializzazione

ILLECITI FINANZIARI CORRELATI ALL'EVASIONE FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Accantonamento TFM amministratori

di Sandro Cerato

La **deducibilità dell'accantonamento per il TFM degli amministratori** è soggetta alle regole previste dall'[articolo 105, comma 4, del Tuir](#), il quale fa specifico richiamo all'[articolo 17, comma 1, lett. c\) del Tuir](#). L'[articolo 105 del Tuir](#), prescrive, infatti, al comma 1, che “*gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi*” ed al successivo comma 4 che “*le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1 lettere c), d) e f)*”.

Secondo quanto sopra riportato, il richiamato [articolo 105 del Tuir](#) sembrerebbe estendere la deducibilità delle **quote accantonate di TFM** secondo il **principio di competenza**, senza prevedere alcun particolare ed ulteriore adempimento. Di diversa opinione è l'Agenzia delle Entrate ([risoluzione 211/E/2008](#)), la quale – oltre a precisare che “*gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato (...) rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza*” – ha chiarito che il rimando all'[articolo 17 del Tuir](#) deve “*rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa*” e, pertanto, “*per i rapporti che non soddisfano tale condizione*” gli accantonamenti al fondo TFM non sarebbero deducibili in base al principio di competenza, dovendosi rinviare “*la deduzione del relativo costo (...) nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima*”. In altri termini, qualora la condizione della data certa non risulti soddisfatta, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, la **società può dedurre i relativi importi per cassa ossia nell'anno di corresponsione del TFM all'amministratore**, con l'effetto che la società è tenuta ad effettuare:

- alla chiusura di ogni esercizio, una variazione fiscale in aumento pari all'importo dell'accantonamento stanziato per competenza;
- nell'esercizio di erogazione del TFM all'amministratore, una variazione fiscale in diminuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.

L'**orientamento assunto dall'Amministrazione finanziaria non è condiviso dalla dottrina**, così come confermato dal Parere n. 1 del 9.1.2009 del CNDCEC e dalla Norma di comportamento AIDC di Milano n. 180 del 7.4.2011, che ritiene sempre deducibile, ai fini Ires, l'accantonamento di tale indennità se previsto da una deliberazione assembleare. In senso conforme si è espressa anche la **dottrina** secondo cui la disposizione contenuta all'[articolo 105 del Tuir](#) si riferisce alla tipologia del reddito e cioè all'indennità dovuta per la cessazione della

carica e non già ai presupposti per l'assoggettamento a tassazione separata. Pertanto, **anche in carenza delle condizioni** previste dalla su indicata lett. c) dell'articolo 17, l'indennità in questione dovrebbe concorrere alla formazione del reddito d'impresa per la parte di **accantonamento maturata nell'esercizio**. L'orientamento dottrinale in argomento è stato sostenuto anche dalla C.T.P. Brescia 21.6.2012 n. 90/1/12 per la quale “*il tenore letterale dell'articolo 105 comma 4 del Tuir induce a ritenere che il requisito della data certa anteriore all'inizio del rapporto (richiesto dall'articolo 17 comma 1 lett. c) del Tuir per l'assoggettamento al regime di tassazione separata delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in capo al soggetto percipiente) non è necessario al fine della deducibilità per competenza degli accantonamenti per le indennità di fine mandato degli amministratori in capo all'impresa che le corrisponde*”.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sotto soglia

di Dottryna



La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall'articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento del rimborso di crediti Iva non superiori a 30.000 euro.

Le novità relative alla disciplina che regola l'**esecuzione dei rimborsi Iva** vanno nella direzione di voler **semplificare** e **accelerare** la procedura di erogazione, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla **Commissione europea**.

Con la [circolare 32/E/2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni **chiarimenti**.

Preliminarmente, va osservato che i rimborsi annuali Iva sono eseguiti in **conto fiscale** con le seguenti procedure:

- con la **procedura semplificata** dall'Agente della riscossione, che deve erogarlo entro 60 giorni dalla richiesta;
- con la **procedura ordinaria** dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, che deve erogare il rimborso entro 3 mesi dalla richiesta così come previsto dall'[articolo 38-bis del decreto Iva](#).

Le **modalità ordinarie** di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell'**entità** della somma da rimborsare e del livello di **affidabilità fiscale** del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

- i rimborsi fino a 30.000 euro;

- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata **innalzata** da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell'[**articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016**](#).

Con particolare riguardo ai **rimborsi fino a 30.000 euro**, il **comma 3** dell'articolo 38-bis del decreto Iva prevede che gli stessi sono eseguiti in base alla **sola presentazione**:

- della **dichiarazione**, per i rimborsi annuali, o
- dell'**istanza** di rimborso (modello TR), per quelli trimestrali.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (R.M. 165/2000)**.

Pertanto, se ad esempio viene presentata un'istanza di **rimborso infrannuale** per un importo di 20.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 11.000 euro, l'**obbligo** del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **sorge in relazione a tale ultima richiesta**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Rivoluzioni americane



Alan Taylor

Einaudi

Prezzo – 34,00

Pagine – 642

La rivoluzione americana è spesso raffigurata come un evento sorto da nobili principî, la cui chiave di volta, la Costituzione federale, fornì l'impalcatura ideale a una nazione prospera e democratica. Con questo libro, Alan Taylor ha scritto un autorevole ma ben diverso racconto della fondazione della nazione americana. L'aumento delle rivalità tra imperi europei e i loro alleati nativi si diffuse come un incendio nelle colonie della Gran Bretagna, alimentato dalle condizioni locali, devastante e difficile da soffocare. Il conflitto si innescò sulla frontiera, là dove i coloni chiedevano a gran voce di spingersi a ovest nelle terre indiane, andando contro le restrizioni britanniche, e nelle città della costa, dove le élite commerciali organizzarono disordini, boicottando le politiche fiscali britanniche. Quando la guerra scoppiò, la brutale violenza della guerriglia si allargò lungo tutta la frontiera, da New York fino alla Carolina, alimentata da divisioni interne e dallo scontro con la Gran Bretagna. Nella fragile nuova nazione sorta negli anni Ottanta del Settecento, i leader nazionalisti come James Madison e Alexander Hamilton cercarono di frenare le indisciplinate democrazie statali e di consolidare il potere attraverso una Costituzione federale. I sostenitori del potere nazionale ratificarono una nuova struttura di governo. Ma gli avversari prevalsero durante la presidenza di Thomas Jefferson, la cui visione di un «impero della Libertà» occidentale era in linea con le vecchie ambizioni espansionistiche dei coloni di frontiera. Gli insediamenti dei bianchi e il sistema schiavista si diffusero a ovest, ponendo le basi per una guerra civile che un secolo più tardi

quasi distruggerà l'Unione creata dai fondatori. Taylor ritrae con abilità il ruolo giocato da Francia, Spagna e dai nativi e racconta in modo esaustivo gli avvenimenti bellici, mescolando con grande maestria storia politica, sociale, economica e culturale.

Imperdonabili – Cento ritratti di maestri sconvenienti



Marcello Veneziani

Marsilio

Prezzo – 20,00


Pagine – 512

Cosa accomuna Dante e Oriana Fallaci, Walter Benjamin e Yukio Mishima, Julius Evola e Umberto Eco? Ripensando alle voci che più lo hanno influenzato, Marcello Veneziani ha costruito un affascinante itinerario attraverso idee, opere e autori. Gran parte di questi può essere ricondotta a una particolare famiglia definita da Cristina Campo degli «Imperdonabili»: irregolari del pensiero che non si accontentarono del loro tempo, ma lo contraddissero, spesso creando nuove visuali o attingendo a tradizioni più antiche.

Percorrendo ambiti diversi – dalla filosofia alla letteratura, fino al grande giornalismo –, si raccontano tratti salienti, aspetti intriganti, sguardi e vite di ciascuno di questi maestri. Dai giganti, come Machiavelli e Schopenhauer, alle intelligenze pericolose di Michelstaedter e Heidegger; dagli spiriti inquieti di Wilde e Chatwin a Pirandello e Arendt, sismografi di un'epoca; dalle penne di Kraus e Guareschi, che hanno lasciato il segno, alle presenze oniriche e alle assenze profetiche di Goncarov e Zambrano: un ideario coerente, ma non organico, in cui si riflette la sensibilità di un conservatore curioso, a tratti reazionario, che ama la tradizione e pratica la ribellione, in rivolta contro le dominazioni della contemporaneità.

Un atlante di figure, scritture e pensieri.

Goldfinger



Ian Fleming

Adelphi

Prezzo – 20,00

Pagine – 295

Può essere che Ian Fleming, come spesso gli accadeva, abbia usato *Goldfinger* per regolare qualche conto, o sublimare alcuni *desiderata*. Di fatto la sconfitta, nell'estate del 1957, ai campionati semiprofessionistici del Berkshire Golf Club non gli era andata giù, e ancora meno gli stavano piacendo i progetti di Erno? Goldfinger, l'architetto che in tutta l'Inghilterra demoliva palazzi vittoriani, sostituendoli con discutibili edifici modernisti. Quanto alla sua attraente vicina di casa a Goldeneye, che sarebbe diventata sua amante, somigliava anche troppo a Miss Galore: solo che si chiamava Blanche Blackwell, mentre «Pussy» era il nome in codice di un'agente segreta conosciuta da Fleming durante la guerra. Serviva altro, per scrivere il romanzo fino ad allora più complesso della serie, e da allora in poi forse il più celebre? Be', sì, serviva la storia, a dir poco rocambolesca, del «più grande colpo di ogni tempo». Parola di Auric Goldfinger.

Il quinto quarto della luna



Gilbert Sinoue

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 352

11 settembre 2001, Tel Aviv. Un grido si leva dalla camera della quindicenne Madja. Quando Avram e Jumana, i genitori adottivi della ragazza, israeliano lui, palestinese lei, si precipitano nella sua stanza, la trovano in preda allo sgomento mentre indica tremante le immagini che appaiono sullo schermo del televisore: un aereo si è appena schiantato contro una delle torri del World Trade Center e fiamme gigantesche escono dall'edificio che domina New York, a sud di Manhattan. Uscendo sul balcone che affaccia su Yehuda ha-Nasi Street, Avram scorge la gente correre in tutte le direzioni. Sembra che Tel Aviv sia diventata un grande mulino che macina angoscia: ogni immagine, ogni brandello d'informazione va ad accrescere un'ansia indefinibile e antica. 11 settembre 2001, Il Cairo. Al Fishaui, il caffè dove su un grande specchio campeggia il ritratto di Nagib Mahfuz, Premio Nobel per la Letteratura e illustre frequentatore del locale, il televisore vomita il suo tragico flusso di immagini. Nell'istante in cui il secondo aereo si schianta sul World Trade Center, Gamil Sadek lascia cadere la tazza di caffè, chiedendosi se stia in realtà assistendo a un film con Bruce Willis.

11 settembre 2001, Mossul, Irak. Al terzo piano di un edificio un tempo moderno, Jabril Chattar sta per regalarsi i baffi quando il figlio quindicenne, Yussef, si fonda in bagno come se Satana in persona gli stesse appiccicato addosso, per riferirgli i fatti che stanno sconvolgendo il mondo. Nella mente di Jabril si ridestano subito vecchi pensieri, dai quali emana una paura indefinibile. 11 settembre 2001, Baghdad. Soliman el-Safi, cassiere alla Central Bank of Irak, non capisce se sia immerso in un sogno o in un incubo: avverte confusamente le voci di suo figlio Ismail e della figlia Suheil, che commentano le informazioni provenienti da New York, ma gli paiono discorsi del tutto irreali. Attraverso gli occhi di quattro famiglie assistiamo, all'indomani della data che ha segnato la storia recente del mondo, all'avvento di una nuova era in Medio Oriente. Un'era in cui sono gli estremisti a muovere le pedine e due opposte visioni a fronteggiarsi: l'arcaismo islamista e il miraggio dell'Occidente. Ci saranno un vincitore e un vinto? O di tutto ciò resteranno solamente le ceneri?

Il potere della cucina



Francesco Antinucci

Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine – 160

Chi l'ha detto che in cucina si elaborano solo ricette? Nelle storie raccontate in questo libro la cucina è al centro di un gioco di cultura e di potere. Maestro Martino, Bartolomeo Scappi, François Vatel: tre cuochi – dell'Umanesimo, del Rinascimento e del Barocco – capaci di fare la storia del loro tempo, e non solo per la squisita sapienza delle loro preparazioni... Maestro Martino è cuoco al servizio del cardinale e condottiero Ludovico Trevisan. Vive in prima persona la grande rivoluzione culturale dell'Umanesimo e, involontariamente, ne diventa uno dei protagonisti. Il suo libro di ricette, tradotto in latino ed edito dall'umanista Platina, diventa la base della rivalutazione del buon cibo e della buona cucina, dopo secoli di condanna al girone della golosità. Bartolomeo Scappi è il secondo maestro. Cuoco di tre cardinali e di due papi, dovrà vedersela col furore ascetico e controriformatore del suo ultimo datore di lavoro, il papa santo Pio V, che abolirà il carnevale e introdurrà a Roma leggi feroci contro le prostitute, gli adulteri e il lusso. All'apice della carriera dovrà rinunciare a cucinare dato che il suo padrone è un austero digiunatore, ma avrà così il tempo di scrivere il più importante libro di cucina della sua epoca. François Vatel è il terzo celebre cuoco, nonché l'interprete – tragico – della *nouvelle cuisine* di Luigi XIV. Per Luigi II di Borbone, l'Alessandro Magno di Francia, vincitore a 22 anni delle invincibili armate spagnole, organizza un grande ricevimento al castello di Chantilly – ospite d'eccezione Luigi XIV – di cui però non vedrà la fine. Muore suicida, apparentemente per un'assurda mancanza di... pesce. Percorrendo le vite di questi tre celebri cuochi attraverso Umanesimo, Rinascimento e Barocco, scopriamo la cucina, il gusto, le ricette del tempo, ma anche i raffinati giochi di potere che presero vita, come accade ancora oggi, sulle tavole di allora.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)